



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana  
Servizio di Questura e del Provveditorato  
Ufficio economato e contratti

OGGETTO: Servizio bar ristorante all'interno del complesso monumentale del Palazzo Reale

### RISPOSTA A QUESITO

Con riferimento al quesito posto da un'Impresa in ordine ai costi del presente appalto, si ritiene rilevante formulare le seguenti considerazioni a beneficio di tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

Questa Amministrazione non è in condizioni di fornire indicazioni in relazione ai costi delle materie prime, nonché delle attrezzature e degli accessori di cui l'appaltatore dovrà fare uso ai fini del regolare svolgimento dell'appalto, anche perché l'incidenza di tale onere economico dipenderà anche dalle scelte autonomamente fatte da ciascun partecipante in sede di formulazione dell'offerta tecnica.

Si ritiene, invece, di potere formulare delle precisazioni con particolare riferimento al costo del personale, che riveste una peculiare importanza in considerazione dell'alta incidenza della manodopera sul presente appalto.

A tale proposito, si rammenta che, nei rispettivi capitolati speciali d'appalto, il numero minimo di unità di personale necessarie ai fini del regolare svolgimento dell'appalto è stato individuato come segue:

- Lotto I (Palazzo Reale): 11 unità, di cui un cuoco, un aiuto cuoco, 4 banconisti, 4 camerieri, un fattorino (art. 3.4 C.S.A.);
- Lotto II (Giardini Reali): 3 banconisti (art. 3 C.S.A.).

In applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di settore, espressamente richiamato dall'art. 50 del Codice degli appalti, è stata inserita in entrambi i capitolati, apposita clausola sociale: *“La ditta aggiudicataria assume tutto il personale che svolge l'attività all'interno del Bar-Ristorante dell'Assemblea, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli*

*specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.”*

Al fine, dunque, di consentire agli operatori economici del settore di conoscere la platea dei lavoratori interessati dalla citata clausola, è stato pubblicato l'elenco delle “*unità impiegate attualmente in forza con le relative mansioni e ore contratto anteriore ai 6 mesi*”, come trasmesso dall'appaltatore uscente.

Pare opportuno fornire qualche precisazione sulle modalità di applicazione della clausola sociale, come definite dalla giurisprudenza più recente.

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V n. 4539 del 3 giugno 2022 ha, in particolare, evidenziato che il regime della clausola sociale “*richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo .... Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost, ma anche dall'art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce 'la libertà di impresa', conformemente alle legislazioni nazionali .... Ci si riferisce, dall'altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost., e dall'art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto*” (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).

*Per tali ragioni detta clausola va formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario”, anche perché solo in questi termini “la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 2/3 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)” (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066).*

Con riferimento al presente appalto, le citate considerazioni rivestono particolare importanza in relazione al Lotto II, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande presso i Giardini Reali, trattandosi di



un servizio la cui remuneratività dipende dalle autonome iniziative imprenditoriali dell'appaltatore e non è soggetta a vincoli analoghi a quelli previsti nel Lotto I, in termini di applicazione di un listino prezzi bloccato e di individuazione di un gruppo di unità lavorative destinatarie di un premio di produttività.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Avv. Ruggero Moretti)